

(Sezione seconda, sentenza n. 41488/09; depositata il 28 ottobre) *Nessuna confisca per equivalente dei conti della società se i vertici dell'impresa sono accusati di frode fiscale e truffa aggravata*

Cassazione - Sezione seconda - sentenza 29 settembre - 28 ottobre 2009, n. 41488

Presidente Casucci - Relatore Fumu

Ricorrente Rimoldi e altri

Osserva

1. Nell'ambito del procedimento penale a carico di Rimoldi Ernesto e Rimoldi Giulio, sottoposti ad indagine per i delitti concorrenti di frode fiscale (artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000) e truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 cpv. n. 1 c.p.), veniva disposto dal gip il sequestro preventivo dei conti correnti della Dante Rimoldi srl - nella quale, a quanto è dato intendere, i predetti svolgevano funzioni apicali - fino alla concorrenza dell'IVA ritenuta evasa, sul presupposto che gli artt. 640 cpv. n. 1 e 322 ter c.p. ne autorizzassero la confisca per equivalente anche nei confronti della società ai sensi degli artt. 19 e 53 d.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti.
2. Provvedendo sull'appello proposto dai suddetti interessati avverso l'ordinanza reiettiva della richiesta di dissequestro, il tribunale provinciale competente ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p. prendeva atto della giurisprudenza di legittimità che esclude il concorso fra il delitto di frode fiscale, che non consentiva all'epoca la confisca per equivalente, e quello di truffa ai danni dello Stato, restando il secondo assorbito nel primo.
3. Rilevava tuttavia che la questione della qualificazione giuridica della condotta esclusivamente *sub specie* di frode fiscale, con derivante impossibilità di ablazione del *tantundem*, si ponesse solo con riferimento alla responsabilità penale degli indagati persone fisiche, perché, con riguardo alla responsabilità amministrativa dell'ente, doveva ritenersi invece che il concorso apparente di norme non potesse “elidere *sic et simpliciter* la condotta (di truffa aggravata) consumata dai soggetti rivestenti in esso funzioni apicali”, con la conseguenza che, essendo comunque configurabile, a causa di detta condotta integrante la truffa, la responsabilità della società ai sensi dell'art. 24.1 d.lgs. n. 231/2001, doveva mantenersi in suo danno il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sia pur solo sulle somme già vincolate e non sui conti correnti.
4. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione le persone sottoposte ad indagine e la Rimoldi srl denunciando, con due articolati motivi di ricorso, la violazione degli artt. 2, 5, 19, 24, 53 d.lgs. n. 232/2001, 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000, 1, 15, 332 ter, 640, 640 quater c.p.; rilevano i ricorrenti come l'assorbimento del delitto di cui all'art. 640 c.p. in quello di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 abbia determinato l'inapplicabilità della legge sulla responsabilità amministrativa degli enti per l'assenza del reato presupposto e come alla condotta tipica del reato “assorbito” non possa essere attribuito alcun rilievo, in coerenza con il principio di legalità.
5. Il ricorso è fondato.
6. Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui non è configurabile il concorso fra il delitto di frode fiscale (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) e quello di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 cpv. n. 1 c.p.), dovendosi ritenere il secondo consumato nel (ovvero in rapporto di specialità con il) primo, con la conseguenza che, verificandosi l'assorbimento nel delitto di frode fiscale di quello di truffa aggravata, è impedita l'applicazione della confisca per equivalente, non

prevista dalla legge anche per i reati tributari, se non per i fatti - qui pacificamente non ricorrenti - successivi all'entrata in vigore della legge finanziaria 2008, n. 244/2007 (sez. II, 11.1.2007, Perrozzi, rv 236126; sez. II, 5.6.2008, Pulzella, rv 241110; sez. II, 8.5.2008, Pulzella, rv 240910; sez. III, 24.9.2008, Canisto, rv 241033).

7. Le conclusioni di siffatto univoco indirizzo giurisprudenziale valgono sia per la responsabilità penale delle persone fisiche che per quella c.d. "amministrativa" delle persone giuridiche.

Il principio di legalità, cui è ispirato l'intero sistema penale nonché l'ordinamento settoriale della responsabilità degli enti, impedisce infatti che possa "scomporsi" il reato complesso - ovvero qualsiasi altra figura criminosa che ne assorba un'altra, esaurendo in sé l'intero disvalore del fatto - al fine di far derivare, da una parte artificialmente separata della condotta posta in essere ed isolatamente riguardata, quelle conseguenze sanzionatorie che solo da essa, e non invece da quella globalmente considerata dalla legge, conseguirebbero.

Il tribunale ha dunque violato il principio di stretta legalità, ritenendo applicabile all'ente una sanzione (quale deve essere considerata la confisca per equivalente) in ordine ad un'ipotesi criminosa (la contestata frode fiscale) che non la contempla; e ciò ha compiuto sia mediante la descritta, ardita in direzione - ai fini elusivi della legge - consistente nel valorizzare esclusivamente gli elementi della truffa aggravata contenuti nel delitto tributario, del quale - è bene precisarlo - il legislatore ha escluso finora la natura di reato presupposto della responsabilità degli enti, non avendolo mai inserito nel catalogo contenuto nella sezione III, capo I, d.lgs. n. 231/2001; sia ritenendo irragionevolmente (dunque con manifesta illogicità) "scomponibile" il delitto di frode fiscale - al fine di apprezzarne penalmente una sua parte - solo con riguardo alla responsabilità della persona giuridica, avendo viceversa esattamente escluso siffatta creativa operazione ermeneutica nei confronti delle persone fisiche.

8. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro in data 16.9.2008; ordina la restituzione di quanto in sequestro. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.